

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 422 DEL 03.12.2018

OGGETTO: PERSONALE - DIRETTIVA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - TRIENNIO 2018/2020

L'anno duemiladiciotto il tre del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

PERSONALE - DIRETTIVA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - TRIENNIO 2018/2020

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l’art. 47 del D.lgs. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l’art. 7, comma 5, del D.lgs. 165/2001, il quale recita: *“Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”*;
- l’art. 40 del D.lgs. 165/2001, laddove stabilisce, al comma 3-*quinquies*, che *“Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- l’art. 45, comma 3, del D.lgs.165/2001, che dispone: *“I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:*
 1. *alla performance individuale;*
 2. *alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione;*
 3. *all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”*;

Visto il Titolo II (Relazioni Sindacali) del CCNL del comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 21 maggio 2018 e in particolare gli artt. 7 e 8, che disciplinano soggetti, materie, tempi e procedure per la contrattazione collettiva integrativa;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 18/06/2018, in conseguenza della sottoscrizione del CCNL del 21 maggio 2018, è stata nominata la Delegazione trattante di parte pubblica;

Considerato che:

- compete all’organo esecutivo formulare, alla Delegazione trattante di parte pubblica, gli opportuni indirizzi allo scopo di orientarne e finalizzarne l’azione negoziale per il conseguimento degli obiettivi attesi;
- per l’anno 2018 sulla base delle nuove norme contrattuali (art. 67), si è già provveduto a costituire il fondo delle risorse decentrate;

Richiamato l'art. 8, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018 il quale prevede: “1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale”;

Dato atto :

- che il CCDI diventa efficace dal momento della stipula del stesso;
- che lo stesso CCNL, per i nuovi istituti e quelli profondamente modificati prevede che la nuova disciplina trova applicazione a far data dal primo CCDI successivo alla stipula dello stesso CCNL;
- che il nuovo contratto e i nuovi istituti contrattuali hanno un effetto fortissimo sugli equilibri dello status quo;
- che già da prima dell'entrata in vigore del CCNL Funzioni locali valeva la regola della vigenza triennale dei contratti decentrati e della loro ultravigenza fino alla stipulazione dei contratti successivi;
- che nel corso dell'anno 2018 in virtù dell'ultra vigenza contrattuale si è proceduto al pagamento mensile di alcuni istituti quali turno, reperibilità;
- che il prossimo contratto nazionale triennale per il comparto Funzioni locali, avrà vigenza dal 2019/2021 e che si ritiene opportuno dare avvio alle trattative con le parti sindacali (OO.SS. firmatarie e RSU);

Rilevato infine che è improcrastinabile dare avvio alle trattative con le parti sindacali (OO.SS. firmatarie e RSU) ;

Dato atto che sul presente atto di indirizzo non è necessario acquisire i pareri prescritti dall'articolo 49 del TUEL;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990;
 2. di fornire alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica, gli indirizzi per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente relativa al triennio 2018/2020, e per la destinazione delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2018 come da documento allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
-